

**DELIBERAZIONE 7 MARZO 2013  
94/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO  
DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA  
ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, PER L'ANNO 2012 E, A TITOLO DI  
ACCONTO, PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 marzo 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (di seguito: decreto legislativo 249/12);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione 156/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2010, GOP 16/10 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2012, 92/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 92/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 477/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 573/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 48/2013/R/eel;
- la comunicazione dell’Autorità in data 13 febbraio 2013, prot. n. 5910;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) del 13 febbraio 2013, protocollo AU 235 (prot. Autorità 6653 del 19 febbraio 2013), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il preventivo economico relativo all’anno 2013;
- la comunicazione di AU del 22 febbraio 2013, protocollo AU 274 (prot. Autorità 7501 del 25 febbraio 2013) (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2013), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all’anno 2011 e il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all’anno 2012;
- la comunicazione di AU del 1 marzo 2013, protocollo AU 326 (prot. Autorità 8408 del 1 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 1 marzo 2013), con la quale l’AU ha rivisto il preventivo economico relativo all’anno 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l’Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l’articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 92/2012/R/eel fissa in 13.869.000 (tredicimilioni e ottocentosessantannovemila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l’anno 2012; e che, ai sensi della medesima deliberazione, Acquirente unico destina, alla riduzione del suddetto importo, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela, nell’anno 2011 e il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, per l’anno 2011;
- con la sopra citata deliberazione, l’Autorità ha disposto che la remunerazione ante imposte del capitale investito per l’anno 2011 dell’Acquirente unico sia fissata pari al rendimento medio annuale dell’anno 2011 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali, in linea con i criteri adottati a partire dall’anno 2010;

- la media annuale, relativa all'anno 2012, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 5,51%;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2012, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 25 febbraio 2013, evidenziano:
  - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 12.786.000 (dodicimilioni e settecentoottantaseimila) euro; tale importo include il contributo di Acquirente unico per il funzionamento dell'Autorità nell'anno 2012 ed è invece al netto della remunerazione del capitale investito;
  - altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle altre attività (Sportello per il consumatore di energia, Sistema informativo integrato, servizio conciliazione clienti energia e monitoraggio mercato *retail*) complessivamente pari a 422.000 (quattrocentoventiduemila) euro;
  - proventi finanziari netti e proventi straordinari netti per un importo complessivo pari a circa 1.584.000 (un milione e cinquecentottantaquattromila) euro;
  - oneri straordinari netti per un importo complessivo pari a 971.000 (novecentosettantumila) euro;
- il patrimonio netto di Acquirente unico alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2011, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2012, è risultato pari 14.942.292 di euro;
- l'Acquirente unico è interamente partecipato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- con la deliberazione 140/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011, in modo da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
- che, a partire da detto valore, l'Autorità ha ritenuto, altresì, necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2011, riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- con la deliberazione 573/2012/R/eel, l'Autorità ha definito regole di separazione contabile da applicare al GSE;
- l'Assemblea degli azionisti dell'Acquirente unico, in data 27 aprile 2012, ha deliberato di destinare al GSE quale unico Azionista, un importo totale di 3.553.450 euro ripartiti in:
  - dividendo ordinario pari al 95% dell'utile netto per un importo pari a 662.826 euro;
  - dividendo straordinario, pari al 50% della riserva straordinaria per un importo pari a 2.890.624;
- dal preventivo economico concernente l'anno 2013, trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 1 marzo 2013, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 13.991.000 (tredicimilioni e novecentonovantunomila) euro; tale importo include il

- contributo di Acquirente unico al funzionamento dell'Autorità nell'anno 2012, mentre non tiene conto della remunerazione del capitale investito netto;
- in conformità a specifiche disposizioni normative, l'Autorità ha affidato in avvalimento ad Acquirente unico una serie di attività, tra le quali: lo Sportello per il consumatore di energia, il Sistema Informativo Integrato, il Monitoraggio Retail e il Servizio conciliazione clienti energia; tali attività sono regolate da apposite deliberazioni dell'Autorità, che prevedono l'approvazione preventiva dei costi secondo differenti scadenze temporali;
  - per quanto attiene, in particolare, allo Sportello per il consumatore di energia e al Servizio conciliazione clienti energia, i relativi budget di spesa sono stati approvati contestualmente ai relativi Progetti operativi pluriennali e le attività amministrativo-contabili per la copertura degli oneri sono disciplinate con apposito Regolamento;
  - il recente decreto legislativo 249/12, che ha istituito, tra l'altro, l'Ocsit, l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, prevede che le attività e le funzioni del nuovo organismo siano affidate ad Acquirente unico; e che dette attività non afferiscono direttamente ai settori dell'energia elettrica e del gas;
  - l'evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate ad Acquirente unico dalla normativa vigente, ha reso finora impraticabile l'utilizzo di sistemi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- nelle more dell'adozione di una regolazione incentivante, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza, quantificare il valore del corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2012, tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi e degli oneri straordinari netti;
- che, in sostanziale coerenza con la determinazione adottata dall'Autorità per l'anno 2011, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico per l'anno 2012 sia tale da assicurare una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto;
- che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione, di cui al precedente punto, sia fissato pari al 7,71%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2012, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che per determinare la remunerazione riconosciuta, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 140/2012/R/eel per il GSE, risulti, altresì, necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2012, riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica dell'anno 2013 tenuto conto, tra l'altro, degli stanziamenti previsti a fronte delle azioni necessarie alla eventuale modifica della disciplina di regolazione finanziaria del mercato del giorno prima;

- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2013 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2012 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno;
- prevedere, per il futuro, con l'attesa stabilizzazione del perimetro delle attività dell'Acquirente unico, l'introduzione di meccanismi di regolazione della remunerazione di tipo incentivante, tali da indurre un progressivo recupero di efficienza;
- definire, fin dal prossimo anno, in coerenza con le disposizioni già adottate per il GSE con la deliberazione 573/2012/R/eel, la disciplina di separazione contabile delle diverse attività svolte dall'Acquirente unico anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le medesime e al fine di adottare una regolazione incentivante per Acquirente Unico, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza

### **DELIBERA**

1. di quantificare in 12.692.026 (dodicimilioni seicentonovantaduemila e ventisei) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2012;
2. di quantificare in 13.991.000 (tredicimilioni e novecentonovantunomila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2013;
3. che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento 2013, come quantificati al precedente punto 2, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2012 e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
4. di dare mandato al responsabile della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti necessari al fine di definire la disciplina di separazione contabile delle diverse attività svolte da Acquirente unico, in coerenza con la deliberazione 573/2013/R/eel, anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le medesime e di adottare una regolazione incentivante per Acquirente Unico, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*